

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV.

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA

NOTIFICAZIONE EX ART. 151 COD. PROC. CIV.

Per la Signora **Antonella ILLUMINATI**, nata a Roma, il 5 settembre 1967, residente in 00162 Roma, Via di Sant'Angela Merici, 70 (c.f. LLM NNL 67P45 H501J) rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianluca Gemma (c.f. GMM GLC 68C12 H501H, pec gianlucagemma@ordineavvocatiroma.org, fax 06.8088118) e Claudia Corsi (c.f. CRS CLD 76M43 H501L, pec claudiacorsi@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 31 (e-mail: studioroma@pulsoni.it; fax 06.8088118), giusta procura a margine del presente atto

-ricorrente-

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, c.f. 80185250588, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, Roma (pec roma@mailcert.avvocaturastato.it).

E

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, c.f. 97248840585, PEC: drla@postacert.istruzione.it, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, Roma (pec roma@mailcert.avvocaturastato.it).

E



3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma, PEC: *usprm@postacert.istruzione.it*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, Roma (pec *roma@mailcert.avvocaturastato.it*).

E NEI CONFRONTI DI

4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in corso Vittorio Emanuele 70 10121, Torino, c.f. 97613140017, PEC: *drpi@postacert.istruzione.it*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino, Via Arsenale, 21 - Torino (TO) (pec *torino@mailcert.avvocaturastato.it*).

E

5) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Mario Greppi 7 28100, Novara, c.f. 80014360038, PEC: *uspno@postacert.istruzione.it*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino, Via Arsenale, 21 - Torino (TO) (pec *torino@mailcert.avvocaturastato.it*).

E

6) DOCENTI PARTECIPANTI ED AMMESSI AI MOVIMENTI INTERPROVINCIALI PER L'A.S. 2021/2022 PER L'AMBITO PROVINCIALE DI ROMA

FATTO

1. La Prof.ssa Antonella Illuminati è stata assunta in ruolo a seguito del piano straordinario di assunzioni ex L. n. 107/2015, art. 1 co. 98 lettera c), attraverso



Graduatoria ad Esaurimento (G.A.E.) degli aspiranti al ruolo, in qualità di docente di scuola secondaria di II° grado per l'insegnamento nella classe di concorso A019 (oggi A046) – Discipline Giuridiche ed economiche, della provincia di Roma (all.ti 01 e 02).

2. Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, la ricorrente veniva individuata come destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro ex art. 25 del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007 (all. 01 e 02).

3. La docente è la figlia referente unica dell'anziana madre, Sig.ra Rossana Bagnasco, nata a Cassino il 10 novembre 1932, residente in 00162 Roma, Via di Sant'Angela Merici, 70 (c.f. BGN RSN 32S50 C034G) (all.ti 03, 04, 05).

4. Attesa la necessità di assistenza da parte della docente, per l'a.s. 2015/2016 - pur se inizialmente era stata assegnata presso la sede provvisoria del Liceo Pascal di Roma - alla Prof.ssa Illuminati veniva offerto di stipulare in Roma in data 9 dicembre 2015, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015, il contratto di lavoro a tempo indeterminato n. RM00000000172266Z4000001 in qualità di docente di ruolo in prova per posto normale con assegnazione sede provvisoria presso la scuola media LA GIUSTINIANA (RMMM85901C) (all. 06).

5. Negli anni scolastici successivi, la Prof.ssa Illuminati, quale docente priva di sede di titolarità, ha reiteratamente presentato domanda di mobilità interprovinciale (all.ti da 13 a 18) per il trasferimento definitivo nella provincia di Roma - stante **la necessità, quale figlia referente unico, di assistenza al proprio genitore affetto da handicap grave** (sin dal 2012) - ed, in mancanza di accoglimento, ha sempre chiesto l'assegnazione provvisoria/utilizzazione (all.ti da 07 a 12) sulle scuole della provincia di Roma all'uopo elencate, ottenendo la docenza provvisoria

- presso l'I.I.S. Giosue Carducci di Roma per l'a.s. 2016/2017;
- presso l'I.I.S. Giosue Carducci di Roma per l'a.s. 2017/2018;



- presso l'Istituto comprensivo Gullace Talotta di Roma per l'a.s. 2018/2019;
- presso l'Istituto Virgilio di Roma, per l'a.s. 2020/21.

6. Per l'a.s. 2019/20, nonostante la situazione familiare sopra richiamata, la richiesta di assegnazione/utilizzazione provvisoria sulle scuole della provincia di Roma effettuata dalla Prof.ssa Illuminati veniva immotivatamente rigettata ed assegnata al liceo Alessandro Antonelli in Novara.

7. Di talchè, sin dal 6 settembre 2019, la docente ha dovuto usufruire anche di periodi di congedo straordinario per l'assistenza al proprio genitore disabile in situazione di gravità (all. 19).

8. Nelle more, con provvedimento del 19 luglio 2018, nonostante parte resistente fosse ben a conoscenza della situazione familiare della Prof.ssa Illuminati e della necessità di dover provvedere quale unica figlia all'assistenza dell'anziana madre, si assegnava alla docente sede definitiva in Novara, presso l'Istituto ITE Mossotti -F952, compreso nell'AMBITO Piemonte 0021 (all. 20).

* * *

Sulla Signora Bagnasco, madre della ricorrente

9. Per meglio chiarire la situazione evidenziamo che la Sig.ra Bagnasco è stata sottoposta nell'anno 2011 a intervento di *emicolectomia destra e chemioterapia per adenocarcinoma del colon ed ha sviluppato progressivamente una neuropatia sensitiva e motoria con danno assonale prevalentemente arti inferiori su base iatrogena* confermata con verbale di accertamento della Commissione Medica Superiore del 27 giugno 2011, da esame elettromiografico del 19 giugno 2012 nonché dalla Commissione medica della ASL RM/A con verbali del 6 luglio 2012 e 13 giugno 2013 (all.ti da 23 a 26).

10. In particolare, con il predetto verbale del 27 giugno 2011, la Commissione Medica aveva già riconosciuto alla Sig.ra Bagnasco *l'invalidità di*



soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88), riconoscendo temporaneamente l'erogazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (all. 23).

11. Successivamente, a seguito di esame specialistico del 29 dicembre 2017 alla Signora Bagnasco è stato diagnosticato che *'la mineralometria ossea della colonna lombosacrale e femorale presenta osteoporosi ad alto rischio di frattura'* (all. 26).

12. Dunque, la Sig.ra Bagnasco è pacificamente affetta dalle seguenti patologie:

- a. *esiti di emilectomia destra per adenocarcinoma*
- b. *severa neuropatia sensitivo motoria con danno assonale arti superiori e inferiori*
- c. *osteoporosi ad alto rischio di frattura*
- d. *ipertensione arteriosa e dislipidemia in trattamento con statine*
- e. *diverticolosi colon*
- f. *deficit motorio e deambulatorio.*

13. Attesa la situazione clinica predetta, **la Signora Bagnasco è stata riconosciuta invalida civile al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento nonché portatrice di handicap grave ex art. 3, co. 3, L. 104/1992 dalla ASL/RM A** a seguito di visita medica effettuata rispettivamente in data 27 giugno 2011, 6 luglio 2012 e 13 giugno 2013 (all.ti 23, 24 e 25).

14. A seguito di un **continuo peggioramento delle sue condizioni psichiche, la Commissione** ha effettuato i prescritti accertamenti sanitari in data **19 settembre 2018**, e con comunicazione del 28 settembre 2018, **ha riconosciuto la stessa con invalidità di soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età** (ex art. D.Lgs. 509/68 e D.Lgs. 124/98) pari al 100%, confermando la **condizione di portatrice di**



handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, Legge 5 febbraio 1992 n. 104, non soggetta a revisione (all.ti 21 e 22).

15. Peraltro, in data 25 Ottobre 2018 (prot. N. 134720), la ASL Rm1 ha riconosciuto alla Signora Bagnasco il diritto al trattamento assistenziale domiciliare (all. 28).

16. Da ultimo, a seguito di un ulteriore aggravamento e della domanda svolta in via giudiziale, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, in data 22 dicembre 2020 ha depositato la sentenza n. 9032/2020 (R.g. 29847/2019) con la quale le ha riconosciuto il possesso dei requisiti sanitari legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge 11 febbraio 1980 n. 18 dalla data del 10 luglio 2018 in quanto *invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita* (ex L. n. 508/1988) (all. 29).

* * *

17. Dunque, la docente è figlia referente unica che assiste il proprio genitore Rossana Bagnasco, convivente in Roma e non ricoverato in istituti, a seguito del riconoscimento da parte dell'I.N.P.S. con i verbali e la pronuncia giudiziale suddetti, dell'handicap grave di quest'ultimo.

18. Il grave stato di handicap della propria madre costringe l'odierna ricorrente a prestarle continue cure ed assistenza: la madre della Prof.ssa Illuminati ha ben 89 anni e soffre di tutte le gravi patologie mediche sopramenzionate ed è priva di autonomia non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

19. La Prof.ssa Illuminati è figlia unica ed il padre Sig. Ugo Illuminati, nonché coniuge del soggetto portatore di handicap, è deceduto da anni (dal 26 agosto 1991), pertanto la predetta docente è l'unica persona sulla quale il Sig.ra Rossana Bagnasco può fare legittimo affidamento per l'assistenza continuativa di cui necessita (all.ti da 03 a 05, da 19 a 29).



20. In conseguenza di tale grave situazione familiare, la ricorrente ha partecipato per l'ennesima volta alla procedura di mobilità territoriale interprovinciale (all. 17) chiedendo il trasferimento, ai sensi dell'OM n. 106 del 29 marzo 2021 (all. 31) e del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA del 6 marzo 2019 (all. 32) che disciplinano i trasferimenti del personale della scuola per l'**anno scolastico 2021/22**, nelle scuole primarie degli istituti scolastici del comprensorio di residenza (Roma), con le seguenti preferenze:

numero d'ordine	tipo di preferenza	codice	provincia	dizione in chiaro
1	SCUOLA	RMPC27000A	RM	VIRGILIO
2	DISTRETTO	010	RM	DISTRETTO 010
3	SCUOLA	RMIS027004	RM	I.I.S. GIOSUE' CARDUCCI
4	SCUOLA	RMIS03200G	RM	I.I.S. TOMMASO SALVINI
5	SCUOLA	RMIS12300N	RM	BIAGIO PASCAL
6	SCUOLA	RMPM040001	RM	CAETANI
7	SCUOLA	RMPS060005	RM	CAVOUR
8	SCUOLA	RMTF09050C	RM	PERCORSO II LIVELLO G. GALILEI
9	SCUOLA	RMTE027517	RM	PERCORSO II LIV. ANGELO CELLI
10	SCUOLA	RMTL03251N	RM	PERCORSO II LIV. VALADIER
11	SCUOLA	RMTD032517	RM	PERCORSO II LIV. PANTALEONI
12	DISTRETTO	009	RM	DISTRETTO 009
13	DISTRETTO	025	RM	DISTRETTO 025
14	DISTRETTO	028	RM	DISTRETTO 028
15	DISTRETTO	012	RM	DISTRETTO 012

21. La ricorrente ha ben specificato, attraverso gli allegati alla domanda, di avere diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 L. n. 104/1992 in quanto figlia



referente unico del genitore disabile, residente in Roma, versante in documentata situazione di handicap grave.

22. In particolare la Prof.ssa Illuminati ha allegato, alla domanda di mobilità, il verbale INPS di accertamento della legge 104/1992 e l'autocertificazione di essere l'unico figlio ad assistere l'anziana madre (cfr. all. 17 con allegati).

23. Il sistema telematico di inoltro della domanda di trasferimento non permetteva di inserire tra i diritti di precedenza, ai fini della mobilità interprovinciale, l'ipotesi in cui un docente assista un genitore e, pertanto, la ricorrente ha solo potuto allegare tale documentazione.

24. Nonostante sia stato riconosciuto un grave handicap alla madre e la ricorrente sia l'unica ad assisterla in via continuativa con meno di 65 anni, l'amministrazione resistente, con comunicazione del 7 giugno 2021, non ha riconosciuto l'esigenza familiare del ricongiungimento né tantomeno il diritto di precedenza nelle operazioni di trasferimento ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5, della legge 104/1992 ciò in quanto l'art. 13 del CCNI della mobilità del 6 marzo 2019 non lo prevede a favore di chi assiste in via continuativa un genitore disabile nelle operazioni di trasferimento tra province diverse, ritenendolo applicabile solamente per i trasferimenti effettuati all'interno della stessa provincia (all. 32).

25. La Prof.ssa Illuminati è attualmente in attesa di eventuale assegnazione provvisoria annuale con possibilità di essere costretta a prendere servizio in Novara, sua sede definitiva.

26. Il rigetto del trasferimento è palesemente illegittimo per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

A. *FUMUS BONI IURIS*

Nullità ex artt. 1418 e 1419 Cod. Civ. degli artt. 13 e 14 CCNI del 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2021/22 per violazione delle disposizioni di cui all'art. 33,



commi 3 e 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104 e di cui all'art. 601 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione degli artt. 4 e 38 della Costituzione.

Alla luce dei motivi sopra esposti il *fumus boni iuris* deve ritenersi sussistente in quanto è palesemente evidente l'illegittimità e l'arbitrarietà del rigetto della domanda di mobilità per l'a.s. 2021/2022 avanzata dalla ricorrente, e ciò per violazione di più disposizioni di legge.

È stato ampiamente dimostrato e riconosciuto dalla Commissione medica della ASL RM/A di Roma - con provvedimenti risalenti addirittura al 27 giugno 2011 e da ultimo al 28 settembre 2018 - nonché dallo stesso Tribunale di Roma adito, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che **la situazione in cui versa il genitore della docente assume la connotazione di gravità**, in quanto **la minorazione fisica, psichica e sensoriale di quest'ultimo rende "necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione"** così come espressamente previsto dal **co. 3, art. 3, L. 104/1992**. (all.ti da 21 a 29)

Sennonché il contratto collettivo sopra richiamato non riconosce il diritto di precedenza in ambito interprovinciale al personale docente che assiste continuamente un genitore disabile.

L'art. 13 del CCNI 6 marzo 2019, rubricato "*Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna di istituto*", al primo comma stabilisce che "*le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione*" (all. 32).

Tale disposizione contrattuale dovrebbe attuare (e non limitare) i precetti legislativi, di diretta derivazione costituzionale, degli artt. 33 della legge 104/1992 e dell'art. 601 del D.lgs. 297/1994.

Orbene, come noto, l'**art. 33, commi 3 e 5, L. n. 104/1992**, come modificato



dall'art. 19, co. 1, lettera b), L. 8 marzo 2000 n. 53 e dall'art. 24, co. 1, lett. b), Legge 4 novembre 2010 n. 183, riconosce in capo al **lavoratore dipendente, pubblico o privato**, che assista con continuità persona con handicap in situazione di gravità il *‘diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede’*.

Il comma 3 della suddetta disposizione, in particolare, nel ricomprendere espressamente e **senza nessuna distinzione** lavoratori dipendenti pubblici e privati, evidenzia come la persona con handicap grave assistita debba essere sia il coniuge, parente o affine entro il secondo grado o entro il terzo grado qualora il coniuge o i genitori del disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni o siano anch'essi invalidi o siano deceduti.

* * *

Come noto, trattasi di **norma imperativa inderogabile**, in quanto collocato all'interno di una **legge recante i principi dell'ordinamento giuridico in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate al fine di garantire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e dell'autonomia dei disabili ed altresì la promozione della piena integrazione di questi soggetti in ambiti quali la famiglia, la scuola, il lavoro, la società**.

Secondo consolidato e maggioritario orientamento della Corte di Cassazione il principio di diritto contenuto nell'art. 33 L. n. 104/1992 è applicabile *“non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento”* (Cass. 18 dicembre 2013 n. 28320), essendo irrilevante, a tal fine, se l'esigenza del lavoratore di assistere con continuità il disabile sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all'epoca dell'inizio dello stesso.

La ratio della disciplina in esame *“non è quella di assegnare dei benefici ai*



soggetti che hanno un parente portatore di handicap, ma quella di garantire a quest'ultimo un'assistenza, per il caso che non ne abbia, o di garantirgli la continuità dell'assistenza già in atto" (TAR Roma 10 luglio 2008 n. 6609) **assolvendo** altresì **ai principi di solidarietà sociale garantiti dalla nostra Carta Costituzionale** (artt. 2, 3, 30, 32, 38 Cost.) in favore dei soggetti con disabilità grave "*prevedendosi l'eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione*" (Trib. Cosenza ord. del 27 luglio 2018, r.g. 3145/18; Trib. Busto Arsizio ord. 27 dicembre 2017; Trib. di Cagliari ord. 7 settembre 2017 n. 12060).

* * *

Nel merito interviene poi anche l'**art. 601 del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 cd. T.U. Istruzione** il quale riconosce esplicitamente ai docenti l'applicabilità degli artt. 21 e 33 della L. 104/1992 e la precedenza in sede di mobilità.

Così l'art. 601 D.Lgs. 297/1994: '***Tutela dei soggetti portatori di handicap***

1. **Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.**
2. **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità**'.

* * *

Dunque **la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 trovano immediata e piena applicazione in tutte le disposizioni legislative in materia di lavoro, incluse quelle che disciplinano l'accesso al lavoro e la stessa mobilità.**

* * *

Sennonchè, *a contrario*, il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/2022, all'**art. 13 punto IV**) che disciplina il diritto di precedenza in ipotesi di *assistenza al coniuge, ed al figlio*



con disabilità, assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita la tutela legale, riconosce la precedenza, in base all'art. 33 co. 5 e 7 della L. n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità specificando in particolare che 'viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso Comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità'.

Nella sostanza, la precedenza prevista a favore del docente che assiste il proprio genitore disabile non è assoluta ma viene illegittimamente limitata e opererebbe esclusivamente nelle operazioni di trasferimento all'interno del Comune (I° fase, art. 6 CCNI) o tra Comuni della stessa Provincia (II° fase, art. 6 CCNI).

Ed ancora, la norma collettiva prevede poi che

'In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;*
- 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile.*
- 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi*



dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Per scrupolo e ad ogni buon conto evidenziamo che, nel caso di specie, **tutte le suddette condizioni sono integralmente soddisfatte, in quanto la ricorrente, come debitamente documentato in atti, convive con la madre e la assiste in via esclusiva e con continuità; è figlia unica ed il padre è deceduto, pertanto è l'unica persona sulla quale il Sig.ra Rossana Bagnasco può fare legittimo affidamento per l'assistenza continuativa di cui necessita** (cfr. all.ti).

Ed ancora, afferma la norma collettiva in esame che “*Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. **Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità***”.

Il successivo **art. 14 del C.C.N.I.** afferma poi che “**Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa**



alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNL sulla mobilità annuale.”

* * *

Appare dunque evidente che **le disposizioni collettive in esame sono palesemente illegittime e ne deve essere dichiarata la nullità insanabile per violazione di norme imperative ai sensi degli artt. 1418 e 1419 Cod. Civ..**

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere applicabile ai contratti collettivi la disciplina di cui agli artt. 1418 e 1419 Cod. Civ., secondo la quale le clausole contrarie a norme imperative devono considerarsi nulle e sono sostituite automaticamente dalle norme di legge (Cass. 5 agosto 2004 n. 15135; Cass. 1° febbraio 1990 n. 665; Tribunale Grosseto 4 settembre 2018 n. 216).

Si evince chiaramente che **l’art. 13 co. 1 punto IV) e l’art. 14 C.C.N.I. sono norme pattizie illegittime ovvero nulle in quanto evidentemente in palese contrasto con l’art. 33 co. 5 L. 104/1992** ove si prevede, senz’altra specificazione o limitazione, che il *lavoratore dipendente, pubblico o privato*, che assista il familiare portatore di handicap ha il “*diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*”.

Né tantomeno al riguardo può invocarsi il dettato di cui all’art. 2 D.lgs. 165/2001 giusto il quale “*eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario*” atteso che, nel caso di specie, **non è necessaria un’esplicita previsione di inderogabilità considerata la natura degli interessi tutelati dalle disposizioni di cui alla L. n. 104/1992 ovvero il fine di garantire diritti umani fondamentali per tutelare la condizione di bisogno della persona**



portatrice di handicap (cfr. Corte Cost. 23 settembre 2016 n. 213; Corte Cost. 4 luglio 2008 n. 251; Corte Cost. 11 dicembre 1997 n. 396; Corte Cost. 18 luglio 1997 n. 246; Corte Cost. 29 luglio 1996 n. 325; Corte Cost. 29 ottobre 1992 n. 406;).

Ed infatti la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che la “*nullità del contratto prevista dall'art. 1418 c.c. e la natura imperativa della norma violata deve essere individuata in base all'interesse pubblico tutelato*” (Cass 18 luglio 2003 n. 11256; cfr. Tribunale Napoli 3 novembre 2017 n.10875).

Nella sostanza **la nullità cd. virtuale discende dalla violazione di norme imperative, il cui carattere imperativo è conseguenza della indisponibilità dell'interesse tutelato dalla norma stessa.**

Pertanto il contratto è radicalmente nullo perché è stato **violato l'interesse pubblico, generale e fondamentale tutelato dalla norma ovvero la tutela dei diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con handicap in situazione di gravità.**

Né d'altro canto è comunque comprensibile **la evidente situazione discriminatoria o di disparità di trattamento** che le norme collettive creano in relazione al medesimo corpo docente tra personale che partecipa alla mobilità provinciale e personale, come la ricorrente, che partecipa alla mobilità interprovinciale, e ciò a fronte di un comune presupposto dettato da una medesima situazione di disabilità.

Ed invero, il diritto di precedenza non può né deve essere escluso nella mobilità interprovinciale atteso che se **per un verso** è in queste ipotesi che si ravvisano maggiormente le difficoltà oggettive e logistiche di provvedere alle cure ed assistenza del familiare disabile da parte del docente unico referente **per altro verso** è proprio questa la *ratio legis* dell'art. 33 L. 104/1992 ovvero quella di tutelare l'interesse di un disabile all'assistenza continua di cui necessità.

* * *



Al solo fine di comprendere la reale natura e portata dell'interesse tutelato è sufficiente rammentare come si è espressa sul punto la Corte Costituzionale:

‘Il diritto del disabile di «ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita» (sentenza n. 213 del 2016, punto 3.4. del Considerato in diritto), inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana.

Nella disciplina di sostegno alle famiglie che si prendono cura del disabile convergono non soltanto i valori della solidarietà familiare, ma anche «un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» e impongono l'interrelazione e l'integrazione «tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987, punto 6. del Considerato in diritto).

Sono coerenti con il descritto disegno costituzionale anche la Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, che garantisce al disabile «l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità» (art. 15), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che tutela «il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità» (art. 26) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, che, nel preambolo (punto x), prescrive di assicurare alle famiglie, «nucleo naturale e fondamentale della società», la protezione e l'assistenza indispensabili per



«contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità».

*Nell'apprestare le misure necessarie a rendere effettivo il godimento di tali diritti e a contemperare tutti gli interessi costituzionali rilevanti, **LA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE INCONTRA DUNQUE UN LIMITE INVALIDICABILE NEL «RISPETTO DI UN NUCLEO INDEFETTIBILE DI GARANZIE PER GLI INTERESSATI»** (sentenza n. 251 del 2008, punto 16. del Considerato in diritto)' (Corte Costituzionale 7 dicembre 2018 n.232).*

È alla luce di questi principi, enunciati dal Giudice delle leggi che occorre scrutinare la legittimità 'costituzionale' del *sacrificio* di un tale diritto ad opera (peraltro) di una fonte secondaria quale la norma collettiva, a fronte delle esigenze organizzative del settore scolastico e, peraltro, con l'ingiustificata creazione di una disparità di trattamento.

* * *

Alla luce di quanto sopra ne consegue che non v'è chi non veda come **il contratto collettivo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104/1992 del dipendente che assiste un familiare disabile e che l'intervento operato dal CCNL ha di fatto introdotto una grave limitazione dei benefici della legge 104/1992** con ineluttabili gravissime ripercussioni nella 'vita reale'.

Pertanto, **anche ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve dichiararsi la nullità dell'art. 13 co. 1 punto IV) e dell'art. 14 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/2022 per contrasto con norma imperativa di legge nella parte in cui limita il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità provvisoria, escludendola in quella definitiva e specificatamente in sede di mobilità territoriale**



interprovinciale.

* * *

In tal senso, si è espressa giurisprudenza conforme di numerosi Tribunali in relazione alla medesima disposizione della contrattazione collettiva in deroga all'art. 33 co. 5 L.104/92.

In particolare, il **Tribunale di Cagliari** ha ritenuto che *“dalla ratio e dal tenore testuale della disposizione di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/1992, debba ricavarsi la natura imperativa della norma medesima, per la quale non è necessaria un'esplicita previsione di inderogabilità.*

Non pare si possa dubitare che la ratio dell'art. 33, c. 5 della legge 104/1992 sia quella già (o non soltanto) di assegnare dei benefici a soggetti che hanno un parente disabile portatore di handicap, bensì quella di garantire a quest'ultimo la continuità dell'assistenza già in atto, per il caso che vi sia un parente che se ne occupi (Tar Lazio Roma, n. 6609 del 2008).

La disciplina sancita dalla legge 104/1992 è volta, infatti, all'attuazione dei fondamentali diritti della persona affetta da handicap, prevedendosi l'eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi della vita di relazione.

Caratterizzandosi, dunque, come disposizione attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla carta costituzionale, l'art. 33, comma 5 in discorso non è derogabile per intervento e per effetto della contrattazione collettiva” (Tribunale di Cagliari, ord. 7 settembre 2017 n. 45).

Non solo. Considerato che è *“la posizione di vantaggio ex art. 33 L. n. 104/1992 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità”* e la ratio di codesta posizione soggettiva va individuata anche *“nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della*



convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti” (Cass, S.U. 27 marzo 2008 n. 7945), così si è espresso il **Tribunale di Messina**: “tale disposizione contrattuale, di rango secondario, si pone in contrasto con la norma imperativa, e come tale inderogabile, contenuta nell’art. 33 della legge n. 104/1992, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile ed impedisce il trasferimento del lavoratore che presti assistenza al familiare affetto da handicap grave senza il suo consenso, considerato che la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell’esigenza pubblica ad un assetto dell’amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione (Cass., sez. lav., n. 7945/2008 e n. 1396/2006) e che l’onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all’esercizio del diritto grava, in ogni caso, sul datore di lavoro (Cass., sez. lav., n. 3896/2009). E tale disposizione inderogabile di legge è peraltro espressamente richiamata dal T.U. scuola, ed in particolare dall’art. 601 del d.lgs. 297/1994, secondo cui l’art. 33, nonché l’art. 21, della legge 104/1992 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (comma 1) e che tali norme “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, all’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (comma 2). Ne consegue che **la clausola pattizia in questione, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale ed escludendola in quella definitiva deve ritenersi affetta da nullità, ai sensi dell’art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui al citato art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992** (v., in questo senso, Trib. Taranto, ord. 13.8.2013)” (Tribunale di Messina, ord. 31 agosto 2017 n. 62; cfr. anche Tribunale di Brindisi, ord. 20 settembre 2017; Tribunale di Ravenna, ord. 12 settembre 2017; Tribunale di Vercelli, ord. 12 gennaio 2017; Tribunale di Vasto, ord. 23 marzo 2017; Tribunale di Genova, ord. 20 settembre 2016).



Così il **Tribunale di Patti** laddove ha rilevato che “l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s 2016/17, riproposto anche nel CCNI relativo alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018, risulta contrario a norme imperative e determina delle disparità non giustificate. Tale disposizione, infatti, attribuisce un generale diritto di precedenza in ogni fase dei trasferimenti, "ai soli genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità" e riconosce il diritto di precedenza del "figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia". In sostanza, nel caso di trasferimento interprovinciale la citata norma contrattuale non riconosce la precedenza in relazione alla necessità di assistere un genitore in condizioni di disabilità grave. E ciò, a fronte del diritto della ricorrente "a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere" (art. 33 co. 5 l. n. 104/92), specificamente garantito anche dallo stesso CCNI mobilità. [...] A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 - testo unico in materia di istruzione - stabilisce che "gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico" (co. 1) e che "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (co. 21). L'interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata", né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata: dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso



"ove possibile" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997. n. 396 del 1997). [...] A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistintamente tutti i congiunti di portatore di handicap grave, che siano referenti unici per l'assistenza, non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela. E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie. Conseguentemente, l'art. 13 punto INT del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17, nonché l'analoga disposizione prevista nel CCNI per la mobilità 2017/2018, nella parte in cui limitano ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, limitano in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione.

Peraltro, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai genitori di figli disabili.

Dunque, la disposizione contrattuale è altresì fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili)" (Tribunale di Patti, sez. Lavoro, 4 luglio 2018, sent. n. 941; ex multis Tribunale di Roma, sez. Lavoro, 3 agosto 2018).

Cui deve aggiungersi, *ad abundantiam*, il richiamo a:

- ordinanza del 12 gennaio 2017 del **Tribunale di Vercelli** con la quale si ritiene illegittima l'esclusione del suddetto diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale poiché *"viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente la precedenza in sede di trasferimento a domanda. [...] Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'art. 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone*



disabili”.

- ordinanza n. 320/2005 del **Tribunale di Pesaro** che dispone come *“l’autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti”* (cfr. anche ordinanza n. 14818/2017 del Tribunale di Messina, ordinanza n. 24/2017 del Tribunale di Messina, ordinanza n. 1883/17 del Tribunale di Lodi, ordinanza n. 2882/17 del Tribunale di Ravenna sez. Lavoro, ordinanza n. 12060/17 del Tribunale di Cagliari, ordinanza n. 16314/14 del Tribunale di Brindisi, ordinanza del 15.09.2015 del Tribunale di Taranto, ordinanza cautelare del 20.01.2011 del Tribunale di Roma sez. Lavoro, sentenza n. 802 del 14.07.2016 del Tribunale di Frosinone).

* * *

Per quanto sopra esposto e debitamente documentato e considerato ne consegue che **le norme del contratto collettivo nazionale integrativo de quo sulle operazioni di mobilità nella scuola devono, pertanto, dichiararsi nulle nella parte in cui violano l’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 e dell’art. 601 del d.lgs. 297/1994 con il conseguente diritto al riconoscimento della precedenza all’odierna ricorrente per il trasferimento richiesto nell’ambito territoriale provinciale di Roma.**

Da un punto di vista *soggettivo*, come indicato in narrativa e come emerge per tabulas, la ricorrente è l’unica persona con meno di 65 anni di età ad assistere l’anziana madre portatore di handicap.

Ed invero, nella fattispecie *de quo* ricorrono tutte le condizioni di legge e di CCNI ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza in quanto la Prof.ssa Illuminati

- è figlia unico referente del genitore Rossana Bagnasco affetto da handicap con situazione di gravità ex art. 33 L. n. 104/92
- convive con il genitore Rossana Bagnasco in Roma



- assiste il genitore Rossana Bagnasco con continuità poiché non è ricoverata in istituti e non vi sono altri familiari che possono provvedere all'assistenza
- è l'unico familiare under 65 a poter prestare assistenza all'anziana madre
- fruisce dei tre giorni di permesso mensile.

* * *

Per scrupolo, sotto il mero profilo della sussistenza delle **esigenze organizzative dell'amministrazione** si evidenzia, con particolare riguardo alla mobilità docenti per l'a.s. 2021/2022, si evince dal *bollettino trasferimento nella provincia di Roma* pubblicato sul sito dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO che, nell'ambito della classe di concorso A046 (la stessa cui ha diritto di partecipare la ricorrente) sono stati trasferiti su ambiti della provincia di Roma innumerevoli docenti della sua stessa classe di concorso, con e senza diritti di precedenza (all. 33).

Peraltro, vi sono anche docenti trasferiti con punteggio inferiore a quello della ricorrente (**punteggio 53**, all. 17), che se avesse concorso con il riconosciuto diritto di precedenza avrebbe certamente ottenuto il movimento richiesto.

E' il caso, ad esempio, di:

- Coretti Natascia, nata il 27 luglio 1971, che, con **punteggio 49**, su domanda ha ottenuto il trasferimento presso RMTF110003 - ITI GIOVANNI XXIII, proveniente da ASTI;
- Ginnetti Tiziana, nata il 12 gennaio 1970, che, con **punteggio 45**, su domanda ha ottenuto il trasferimento presso RMIS10600X - Guidonia Monte Celio (Rm), proveniente dalla provincia di CUNEO;
- Palmiero Anna, nata il 14 ottobre 1963, che, **con punteggio 42**, su domanda ha ottenuto il trasferimento presso RMIS112007 – GUGLIELMO MARCONI, proveniente da Busto Arsizio;
- Saura Anna, nata il 16 marzo 1968, che, **con punteggio 52**, su domanda ha ottenuto il trasferimento presso RMIS10900B - EINSTEIN - BACHELET,



proveniente dalla provincia di Firenze (all. 33).

Si registrano, poi, molti altri movimenti analoghi (docenti della sua stessa classe di concorso, trasferiti su ambiti della provincia di Rona e senza precedenza).

* * *

B. PERICULUM IN MORA

Parimenti sussistente nel caso di specie è il *periculum in mora*, in quanto il comportamento posto in essere dall'amministrazione convenuta arreca un pregiudizio imminente ed irreparabile al genitore gravemente disabile della Prof.ssa Illuminati, poiché impedisce a quest'ultima di assisterlo continuativamente.

La notevole distanza fra la città di Roma, attuale residenza della madre disabile con lei convivente, e la città di Novara, attuale sede definitiva di servizio della docente, comporta irrimediabilmente una limitazione in peius del livello di assistenza cui il soggetto handicappato ha diritto e necessità.

Rammentiamo che alla Signora Bagnasco sono stati **riconosciuti i requisiti sanitari legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge 11 febbraio 1980 n. 18 dalla data del 10 luglio 2018 in quanto è stata dichiarata invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita** (ex L. n. 508/1988) con la conseguenza che la assistenza deve avere una inevitabile natura quotidiana e ininterrotta.

Si riconoscono le ragioni d'urgenza, in materia di mobilità, in ragione dei pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente, che si arrecherebbero sia alla docente che al genitore con disabilità grave (ex multis ordinanza n. 1883/17 del Tribunale di Lodi, ordinanza n. 2882/17 del Tribunale di Ravenna sez. Lavoro, ordinanza n. 12060/17 del Tribunale di Cagliari, ordinanza n. 16314/14 del Tribunale di Brindisi).

La Prof.ssa Illuminati è figlia unica ed il pmadre, nonché coniuge del Sig.ra



Rossana Bagnasco, è deceduto già da parecchi anni, pertanto quest'ultima è l'unica persona sulla quale la madre può fare legittimo affidamento, venendo a mancare altra persona idonea alla sua assistenza.

La durata, anche fisiologica, di un giudizio di cognizione ordinario aggraverebbe la posizione in cui versa la ricorrente vista l'imminenza dell'inizio del nuovo a.s. 2021/2022 che costringerebbe quest'ultima ad allontanarsi dalla madre disabile, con la quale convive in Roma, privandola totalmente di qualsiasi tipo di assistenza.

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia

IN VIA CAUTELARE D'URGENZA

ai sensi del combinato disposto degli art. 669 bis e 700 Cod. Proc. Civ., ritenere sussistenti il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* e procedere nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, fissando udienza di comparizione delle parti.

E VOGLIA ALTRESI'

A) Ritenere e dichiarare, previa declaratoria d'invalidità e/o nullità di ogni norma contrattuale contraria, il diritto di precedenza ex art. 33 della L. n. 104/92 ed ex art. 601 del D.lgs. n. 297/94 della ricorrente nella procedura di mobilità interprovinciale per cui è causa e **per l'effetto**, previa disapplicazione, se necessario, dell'O.M. n. 106/2021, del provvedimento di rigetto del trasferimento, e di ogni altro atto e/o provvedimento adottato, ordinare alle amministrazioni resistenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, di trasferire e/o assegnare alla ricorrente una sede presso l'ambito territoriale per la provincia di Roma dall'anno scolastico 2021/2022, anche specificatamente con riferimento alle seguenti preferenze, nell'ordine che segue:

- 1) Scuola, codice RMPC27000A, descrizione VIRGILIO
- 2) Distretto, codice 010, descrizione DISTRETTO 010



- 3) Scuola, codice RMIS027004, descrizione I.I.S. GIOSUE' CARDUCCI
 - 4) Scuola, codice RMPC080007, descrizione L.G.S "ENNIO QUIRINO VISCONTI"
 - 5) Scuola, codice RMIS12300N, descrizione BIAGIO PASCAL
 - 6) Distretto, codice 009, descrizione DISTRETTO 009
 - 7) Scuola, codice RMR027516, descrizione PERCORSO II LIV. "L.GO VILLA PAGANINI"
 - 8) Scuola, codice RMPS280004, descrizione RIGHI
 - 9) Scuola, codice RMIS03200G, descrizione I.I.S. "TOMMASO SALVINI"
 - 10) Scuola, codice RMPM040001, descrizione CAETANI
 - 11) Scuola, codice RMPS060005, descrizione CAVOUR
 - 12) Scuola, codice RMTF09050C, descrizione PERCORSO II LIVELLO "G. GALILEI"
 - 13) Distretto, codice 025, descrizione DISTRETTO 025
 - 14) Distretto, codice 028, descrizione DISTRETTO 028
 - 15) Distretto, codice 012, descrizione DISTRETTO 012
 - 16) O in ogni altro istituto dell'ambito provinciale di Roma – Ufficio VI.
- B) Con vittoria di spese e compensi di causa.



Istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 Cod.

Proc. Civ.

Ove Codesto Ill.mo Giudice volesse ritenerlo necessario, al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di un numero elevatissimo di controinteressati (ossia tutti i docenti che hanno ottenuto il trasferimento nelle scuole della provincia di Roma), e si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 151 Cod. Proc. Civ., mediante la pubblicazione sul sito MIUR e degli uffici scolastici resistenti.





Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e pertanto soggetta al versamento del Contributo Unificato pari ad € 259,00 commisurato ai sensi di legge.



Unitamente al presente atto si depositano i seguenti documenti:

01. Proposta di assunzione del 10 novembre 2015;
02. Contratto di lavoro n. RM00000000172266Z4000001 con comunicazione di perfezionamento;
03. Certificato contestuale di Residenza, Anagrafico di nascita, di stato di famiglia, di cittadinanza, di stato civile Prof.ssa Illuminati;
04. certificato anagrafico di matrimonio Sig.ra Bagnasco;
05. certificato di decesso Sig. Ugo Illuminati;
06. Contratto del 9 dicembre 2015 – Istituto comprensivo La Giustiniana;
07. Domanda di assegnazione provvisoria e domanda di utilizzazione per l'a.s. 2016/2017 per la provincia di Roma;
08. Domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione e domanda di utilizzazione per l'a.s. 2017/2018 per la provincia di Roma;
09. Domanda di assegnazione provvisoria e domanda di utilizzazione per l'a.s. 2018/2019 per la provincia di Roma;
10. Domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2019/2020 per la provincia di Roma;
11. Domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2020/2021 per la provincia di Roma;
12. Domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2021/2022 per la provincia di Roma;
13. Domanda di mobilità territoriale per la scuola secondaria di II grado – anno scolastico 2017/2018;



14. Domanda di mobilità territoriale per la scuola secondaria di II grado – anno scolastico 2018/2019;
15. Domanda di mobilità territoriale per la scuola secondaria di II grado – anno scolastico 2020/21;
16. P.E.C. del 29 giugno 2020 di rigetto domanda mobilità per l'a.s. 2020/2021;
17. Domanda di mobilità territoriale per la scuola secondaria di II grado – anno scolastico 2021/2022 ed ALLEGATI della docente;
18. P.E.C. del 7 giugno 2021 di rigetto domanda mobilità per l'a.s. 2021/2022;
19. richiesta congedo biennale per assistenza persona in situazione di handicap
20. Comunicazione del 19 luglio 2018 con assegnazione sede definitiva PIEMONTE AMBITO 0021;
21. verbale sanitario della Commissione medica del Centro medico legale INPS di Roma del 19 settembre 2018 relativa alla domanda di aggravamento delle condizioni di invalidità, notificato il 28 settembre 2018;
22. verbale sanitario della Commissione medica del Centro medico legale INPS di Roma del 19 settembre 2018 relativa alla domanda di aggravamento delle condizioni di Handicap grave, notificato il 28 settembre 2018;
23. verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità della Commissione medica del Centro medico legale di Roma del 27 giugno 2011;
24. verbale sanitario Commissione medica ASL RM/A del 6 luglio 2012;
25. verbale sanitario Commissione medica ASL RM/A del 13 giugno 2013;
26. referto esame elettromiografico del 19 giugno 2012;
27. Referto medico del 29 dicembre 2017;
28. autorizzazione del 25 Ottobre 2018 prot. n. 134720 della ASL RM1;



29. Sentenza n. 9032/20 del 22 dicembre 2020 resa da Tribunale di Roma,
Dott.ssa De Renzis, R.G. 29847/19;
30. Cedolini paga Prof.ssa Illuminati;
31. Ordinanza n. 106 del 29 marzo 2021 sulla mobilità personale docente,
educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22;
32. CCNI 6 marzo 2019;
33. Estratto II grado bollettino.

Roma, 20 luglio 2021

Avv. Gianluca Gemma

Avv. Claudia Corsi

